



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 227 DEL 30 APRILE 2012

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 29 aprile 2012 - Sedicesima giornata ritorno

Atalanta-Fiorentina 2-0
Bologna-Genoa 3-2
Internazionale-Cesena 2-1
Lecce-Parma 1-2
Novara-Juventus 0-4
Siena-Milan 1-4
Udinese-Lazio 2-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Mario De Luca e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 30 aprile 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 121

227/648

1) SERIE A TIM

Gare del 29 aprile 2012 - Sedicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice Sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Sedicesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Atalanta-Bologna-Internazionale-Udinese** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 n 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per aver omesso di impedire, al termine della gara, l'ingresso non autorizzato nel recinto di giuoco di un proprio dirigente e di un collaboratore, che spingeva un dirigente della squadra avversaria, facendolo cadere al suolo.

Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, esposto uno striscione dal tenore ingiurioso nei confronti del Presidente della squadra avversaria; per avere inoltre, al 17° del secondo tempo, fatto esplodere un petardo nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

GONCALVES DIAS Andre' (Lazio): per avere, al termine della gara, nel recinto di giuoco, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del Quarto Ufficiale venendo trattenuto con la forza dai presenti.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ESPOSITO Andrea (Lecce): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

MARCHETTI Federico (Lazio): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, posto da tergo le mani sulla spalla dell'Arbitro, spingendolo con veemenza.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

EL MOUTTAQUI BENATIA Medhi Amine (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

GOBBI Massimo (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

SANTANA Mario Alberto (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

SCULLI Giuseppe (Genoa)

SECONDA SANZIONE

SCALONI Lionel Sebastian (Lazio)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 5.000,00

MESTO Giandomenico (Genoa): per avere inoltre, al termine della gara, negli spogliatoi, indirizzato agli Ufficiali di gara un'espressione irrispettosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale (Nona sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)

MUDINGAYI Gaby (Bologna)

AMMONIZIONE

DECIMA SANZIONE

MORETTI Emiliano (Genoa)

TERZI Claudio (Siena)

NONA SANZIONE

PINZI Giampiero (Udinese)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

CARMONA TELLO Carlos Emilio (Atalanta)

DA SILVA FRANCELIN Matuzalem (Lazio)

DEL GROSSO Cristiano (Siena)

PELUSO Federico (Atalanta)

SESTA SANZIONE

CASSANI Mattia (Fiorentina)

RAIMONDI Cristian (Atalanta)

QUINTA SANZIONE

ROSSI Marco (Genoa)

VAN BOMMEL Mark Peter (Milan)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

ABDI Almen (Udinese)

BENALOUANE Yohan (Cesena)

CANA Lorik (Lazio)

MIGLIONICO Leonardo Martin (Lecce)

PESCE Simone (Novara)

SECONDA SANZIONE

CAZZOLA Riccardo (Atalanta)

FABBRINI Diego (Udinese)

GATTUSO Gennaro Ivan (Milan)

PRIMA SANZIONE

CAMPORESE Michele (Fiorentina)

FELTSCHER Rolf (Parma)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00

DI NATALE Antonio (Udinese): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione).

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COSMI Serse (Lecce): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'Arbitro, a cui rivolgeva un'espressione irriguardosa; con recidiva specifica.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00

BERETTA Mario (Cesena): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale soffermandosi quindi, dopo la consequenziale espulsione, nel recinto di giuoco sino al termine della gara; quest'ultima infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale.

CANZI Massimiliano (Cesena): per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale soffermandosi quindi, dopo la consequenziale espulsione, nel recinto di giuoco sino al termine della gara; quest'ultima infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 30 APRILE 2012

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta